Allegato 1)

RegioneEmilia-Romagna

Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

FORNITURA DI MATERIALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE ANALISI DI LABORATORIO, PER LE SERRE, PER LE ATTIVITÀ IN CAMPO, PER CAMPIONAMENTO VEGETALI E PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Con riferimento alla L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31" e al D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", il Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna svolge funzioni di applicazione sul territorio regionale delle normative in materia fitosanitaria, di controllo e di vigilanza sullo stato fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, si occupa dell'esecuzione di analisi specialistiche e di definire e divulgare strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria e offre supporto tecnico-specialistico in materia.

Al fine di svolgere tali funzioni, è necessario procedere all'acquisto della fornitura di materiali e dispositivi di protezione per le analisi di laboratorio, per le serre, per le attività in campo, per campionamento vegetali e per attività di certificazione.

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La prestazione oggetto del contratto è la fornitura di materiali e dispositivi di protezione per le analisi di laboratorio, per le serre, per le attività in campo, per campionamento vegetali e per attività di certificazione.

È prevista la suddivisione in n. 9 lotti prestazionali:

- Lotto n. 1 "Fornitura di kit estrazione DNA",
- Lotto n. 2 "Fornitura di enzimi e acqua per analisi di biologia molecolare",
- Lotto n. 3 "Fornitura di materiali per test diagnostici sierologici",
- Lotto n. 4 "Fornitura di kit sierologici per l'identificazione di fitopatogeni",
- Lotto n. 5 "Fornitura di materiali per test diagnostici di biologia molecolare",
- Lotto n. 6 "Fornitura di plastiche per analisi di biologia molecolare",
- Lotto n. 7 "Fornitura di kit per la ricerca di acidi nucleici di fitopatogeni",
- Lotto n. 8 "Fornitura di materiali d'uso per analisi di microbiologia",
- Lotto n. 9 "Fornitura di articoli di ferramenta".

Articolo 1.1 – Lotto n. 1 – Fornitura di kit estrazione DNA

La tipologia di articolo, le specifiche tecniche minime e le quantità oggetto di acquisto sono indicate in apposito elenco allegato al presente Capitolato (Lotto 1 – Elenco prodotti).

I prodotti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative nazionali e unionali in materia e accompagnati da schede di sicurezza aggiornate, ove previste dalla legislazione vigente.

In quanto soggetti a scadenza, i prodotti dovranno possedere, al momento della consegna, validità residua non inferiore a 12 mesi.

Per ogni prodotto devono essere reperibili numero di lotto e data di scadenza.

L'Affidatario si impegna a mettere a disposizione della Regione il CoA (Certificato di Analisi) o in formato file o tramite link di accesso per il download, se esistente.

Articolo 1.2 – Lotto n. 2 – Fornitura di enzimi e acqua per analisi di biologia molecolare

La tipologia di articolo, le specifiche tecniche minime e le quantità oggetto di acquisto sono indicate in apposito elenco allegato al presente Capitolato (Lotto 2 – Elenco prodotti).

I prodotti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative nazionali e unionali in materia e accompagnati da schede di sicurezza aggiornate, ove previste dalla legislazione vigente.

In quanto soggetti a scadenza, i prodotti dovranno possedere, al momento della consegna, validità residua non inferiore a 12 mesi.

Per ogni prodotto devono essere reperibili numero di lotto e data di scadenza.

L'Affidatario si impegna a mettere a disposizione della Regione il CoA (Certificato di Analisi) o in formato file o tramite link di accesso per il download, se esistente.

Articolo 1.3 – Lotto n. 3 – Fornitura di materiali per test diagnostici sierologici

La tipologia di articolo, le specifiche tecniche minime e le quantità oggetto di acquisto sono indicate in apposito elenco allegato al presente Capitolato (Lotto 3 – Elenco prodotti).

Previo accordo con l'Affidatario, la tipologia di patogeno che i prodotti devono essere idonei a rilevare, indicata in Elenco prodotti, potrà variare in ragione di mutate condizioni di emergenza fitosanitaria e/o aggiornamenti normativi.

I prodotti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative nazionali e unionali in materia e accompagnati da schede di sicurezza aggiornate, ove previste dalla legislazione vigente.

In quanto soggetti a scadenza, i prodotti dovranno possedere, al momento della consegna, validità residua non inferiore a 12 mesi.

Per ogni prodotto devono essere reperibili numero di lotto e data di scadenza.

L'Affidatario si impegna a mettere a disposizione della Regione il CoA (Certificato di Analisi) o in formato file o tramite link di accesso per il download, se esistente.

Articolo 1.4 – Lotto n. 4 – Fornitura di kit sierologici per l'identificazione di fitopatogeni

La tipologia di articolo, le specifiche tecniche minime e le quantità oggetto di acquisto sono indicate in apposito elenco allegato al presente Capitolato (Lotto 4 – Elenco prodotti).

I prodotti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative nazionali e unionali in materia e accompagnati da schede di sicurezza aggiornate, ove previste dalla legislazione vigente.

In quanto soggetti a scadenza, i prodotti dovranno possedere, al momento della consegna, validità residua non inferiore a 12 mesi.

Per ogni prodotto devono essere reperibili numero di lotto e data di scadenza.

L'Affidatario si impegna a mettere a disposizione della Regione il CoA (Certificato di Analisi) o in formato file o tramite link di accesso per il download, se esistente.

Articolo 1.5 – Lotto n. 5 – Fornitura di materiali per test diagnostici di biologia molecolare

La tipologia di articolo, le specifiche tecniche minime e le quantità oggetto di acquisto sono indicate in apposito elenco allegato al presente Capitolato (Lotto 5 – Elenco prodotti).

I prodotti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative nazionali e unionali in materia e accompagnati da schede di sicurezza aggiornate, ove previste dalla legislazione vigente.

In quanto soggetti a scadenza, i prodotti dovranno possedere, al momento della consegna, validità residua non inferiore a 10 mesi.

Per ogni prodotto devono essere reperibili numero di lotto e data di scadenza.

L'Affidatario si impegna a mettere a disposizione della Regione il CoA (Certificato di Analisi) o in formato file o tramite link di accesso per il download, se esistente.

Articolo 1.6 – Lotto n. 6 – Fornitura di plastiche per analisi di biologia molecolare

La tipologia di articolo, le specifiche tecniche minime e le quantità oggetto di acquisto sono indicate in apposito elenco allegato al presente Capitolato (Lotto 6 – Elenco prodotti).

I prodotti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative nazionali e unionali in materia e accompagnati da schede di sicurezza aggiornate, ove previste dalla legislazione vigente.

In quanto soggetti a scadenza, i prodotti dovranno possedere, al momento della consegna, validità residua non inferiore a 12 mesi.

Per ogni prodotto devono essere reperibili numero di lotto e data di scadenza.

L'Affidatario si impegna a mettere a disposizione della Regione il CoA (Certificato di Analisi) o in formato file o tramite link di accesso per il download, se esistente.

Articolo 1.7 – Lotto n. 7– Fornitura di kit per la ricerca di acidi nucleici di fitopatogeni

La tipologia di articolo, le specifiche tecniche minime e le quantità oggetto di acquisto sono indicate in apposito elenco allegato al presente Capitolato (Lotto 7 – Elenco prodotti).

Previo accordo con l'Affidatario, la tipologia di fitopatogeno il cui acido nucleico il kit deve essere idoneo a ricercare, indicata in Elenco prodotti, potrà variare in ragione di mutate condizioni di emergenza fitosanitaria e/o aggiornamenti normativi.

I prodotti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative nazionali e unionali in materia e accompagnati da schede di sicurezza aggiornate, ove previste dalla legislazione vigente.

In quanto soggetti a scadenza, i prodotti dovranno possedere, al momento della consegna, validità residua non inferiore a 12 mesi.

Per ogni prodotto devono essere reperibili numero di lotto e data di scadenza.

L'Affidatario si impegna a mettere a disposizione della Regione il CoA (Certificato di Analisi) o in formato file o tramite link di accesso per il download, se esistente.

Articolo 1.8 – Lotto n. 8 – Fornitura di materiali d'uso per analisi di microbiologia

La tipologia di articolo, le specifiche tecniche minime e le quantità oggetto di acquisto sono indicate in apposito elenco allegato al presente Capitolato (Lotto 8 – Elenco prodotti).

I prodotti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative nazionali e unionali in materia e accompagnati da schede di sicurezza aggiornate, ove previste dalla legislazione vigente.

In quanto soggetti a scadenza, i prodotti dovranno possedere, al momento della consegna, validità residua non inferiore a 12 mesi.

Per ogni prodotto devono essere reperibili numero di lotto e data di scadenza.

L'Affidatario si impegna a mettere a disposizione della Regione il CoA (Certificato di Analisi) o in formato file o tramite link di accesso per il download, se esistente.

Articolo 1.9 – Lotto n. 9 – Fornitura di articoli di ferramenta

La tipologia di articolo, le specifiche tecniche minime e le quantità oggetto di acquisto sono indicate in apposito elenco allegato al presente Capitolato (Lotto 9 – Elenco prodotti).

I prodotti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative nazionali e unionali in materia e accompagnati da schede di sicurezza aggiornate, ove previste dalla legislazione vigente.

Articolo 2 – Modalità e termini di esecuzione della prestazione

In relazione a ciascun lotto, stipulato il contratto, la Regione trasmette la **comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto**.

In relazione a ciascun lotto, in considerazione della tipologia dei prodotti e viste le esigenze del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna, saranno emessi orientativamente n. 2 **ordini di fornitura**:

1. il primo subito dopo la stipula del contratto,
2. il secondo entro maggio 2025,

fatto salvo diverso accordo con l'Affidatario per far fronte a sopravvenute esigenze.

Le consegne devono essere effettuate entro 60 (sessanta) giorni lavorativi da ciascun ordine di fornitura, in ogni caso **non oltre il 31 dicembre** di ciascun anno di durata del contratto.

La consegna della fornitura deve essere effettuata al terzo piano, al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna
Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni
Via Andrea da Formigine, 3
40128 Bologna
Tel. 051-5278111
Omp1@regione.emilia-romagna.it

La consegna si considera regolarmente eseguita al momento dell'arrivo della fornitura nel luogo convenuto. L'Affidatario sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della fornitura nel luogo convenuto.

Durante il trasporto devono essere rispettate le condizioni di conservazione.

Articolo 3 – Importo stimato del contratto

L'importo stimato del contratto, complessivo per i 9 lotti, è pari a **€ 85.200,00 (ottantacinquemiladuecento/00)**, oltre a IVA di legge, di cui **€ 0,00** per oneri della sicurezza, così suddiviso:

Lotto	Anno 2024	Anno 2025
Lotto n. 1 "Fornitura di kit estrazione DNA"	€ 1.880,86	€ 1.241,12
Lotto n. 2 "Fornitura di enzimi e acqua per analisi di biologia molecolare"	€ 963,70	€ 963,70

Lotto n. 3 “Fornitura di materiali per test diagnostici sierologici”	€ 4.907,00	€ 5.249,24
Lotto n. 4 “Fornitura di kit sierologici per l’identificazione di fitopatogeni”	€ 570,00	€ 1.155,00
Lotto n. 5 “Fornitura di materiali per test diagnostici di biologia molecolare”	€ 3.918,58	€ 7.229,42
Lotto n. 6 “Fornitura di plastiche per analisi di biologia molecolare”	€ 5.088,45	€ 4.397,99
Lotto n. 7 “Fornitura di kit per la ricerca di acidi nucleici di fitopatogeni”	€ 15.880,00	€ 16.360,00
Lotto n. 8 “Fornitura di materiali d’uso per analisi di microbiologia”	€ 7.126,87	€ 4.331,21
Lotto n. 9 “Fornitura di articoli di ferramenta”	€ 2.264,54	€ 1.672,32
Totale	**€ 42.600,00**	**€ 42.600,00**

In relazione a ciascun lotto, il contratto è stipulato **a misura**.

I prezzi unitari offerti per i prodotti inseriti nell’Elenco prodotti costituiscono i “prezzi contrattuali”, che sono fissi e invariabili.

L’importo definitivo del contratto è calcolato moltiplicando i “prezzi contrattuali” per le quantità di prodotti che si presume debbano essere consegnate negli anni 2024 e 2025.

Il corrispettivo contrattuale potrà variare secondo la quantità effettiva delle consegne effettuate e non potrà comunque eccedere l’importo definitivo del contratto di cui al comma precedente.

In relazione a ciascun lotto e per ogni anno di durata del contratto, la Regione assicura un quantitativo minimo di fornitura pari al 25%.

Articolo 3.1 Importo stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 14 del Codice dei contratti pubblici

L’importo stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 14 del Codice dei contratti pubblici, comprensivo di:

- importo stimato del contratto, di cui all’articolo 3, pari a € 85.200,00,
- importo stimato per opzione di proroga fino al 31/12/2026 agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 36/2023, di cui all’articolo 8 del Capitolato, pari a € 42.600,00,
- importo stimato per revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 36/2023, di cui all’articolo 8 del Capitolato, pari a € 12.780,00,

è pari a **€ 140.580,00 (centoquarantamilacinquecentottanta/00)**, oltre a IVA di legge.

Articolo 4 – Durata del contratto

In relazione a ciascun lotto, la durata del contratto decorre dalla data della sua stipulazione e fino al 31/12/2025, con opzione in capo alla Regione di proroga fino al 31/12/2026 agli stessi patti e condizioni.

Articolo 5 – Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, comma 3bis del D.lgs. n. 81/2008, configurandosi l’attività in oggetto come mera fornitura, senza posa in opera, installazione o montaggio, non sono rilevabili rischi da interferenza per eliminare e/o ridurre i quali sia necessario adottare misure di prevenzione o protezione; pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero) e non è necessario redigere il DUVRI.

Articolo 6 – Garanzia definitiva

Non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di acquisto di importo inferiore alla soglia europea, in ragione della garanzia di legge legata ai prodotti forniti.

Articolo 7 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la fornitura è quello risultante dall'Offerta dell'Affidatario, potrà variare secondo la quantità effettiva delle consegne effettuate, ma non potrà comunque eccedere l'importo definitivo del contratto di cui all'articolo 3, e comprende, tra l'altro:

a. le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto, consegna al piano e oneri per la sicurezza;

b. gli oneri relativi a tutti i servizi connessi.

Lo stesso è dovuto unicamente all'Affidatario, pertanto nessuna terza persona può vantare qualsivoglia diritto nei confronti della Regione in conseguenza del presente Capitolato e del contratto a cui esso accede, salvo quanto disposto al successivo articolo "Cessione del contratto e dei crediti".

Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al contratto, incluse l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico dell'Affidatario.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L'Offerta è formulata a proprio rischio dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e pertanto i prezzi unitari offerti sono fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario stesso di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 "Modifiche del contratto in corso di esecuzione".

Articolo 8 – Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Sono ammesse modifiche del contratto in corso di esecuzione nei casi e con le modalità previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 36/2023, il contratto potrà essere modificato in caso di esercizio, da parte della Regione, dell'opzione di proroga fino al 31/12/2026 agli stessi patti e condizioni; la Regione esercita tale opzione **previa acquisizione del consenso dell'Affidatario**, comunicandogliela mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, su richiesta dell'Affidatario si attiva la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, D.lgs. n. 36/2023.

La clausola non apporta modifiche che alterano la natura generale del contratto e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La comunicazione della revisione dei prezzi, nella quale è definito il valore della revisione, deve essere disposta dal RUP e trasmessa all'indirizzo PEC dell'Affidatario.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in

misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

Articolo 9 – Penali

La prestazione oggetto del contratto dovrà essere eseguita in maniera conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato ed entro i termini di cui agli articoli 2 "Modalità e termini di esecuzione della prestazione" e 4 "Durata del contratto".

Ai sensi di quanto previsto all'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023, fatti salvi i casi di ritardo non imputabili all'Affidatario ovvero dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini indicati agli articoli 2 e 4 del Capitolato, per ogni giorno solare di ritardo è applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite del 10% di detto ammontare netto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Affidatario esegua la prestazione contrattuale in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato; in tal caso, verranno applicate all'Affidatario le penali sopra disciplinate sino al momento in cui la prestazione è eseguita in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la Regione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Oltre i 30 giorni di ritardo la Regione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in danno dell'Affidatario, nonché l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione di penali sono contestati all'Affidatario dalla Regione per iscritto. L'Affidatario deve comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni alla Regione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione medesima. Qualora dette controdeduzioni non possano essere accolte a giudizio della Regione oppure non siano state presentate o non siano pervenute nel termine indicato, le penali potranno essere applicate a decorrere dalla data di inizio dell'inadempimento.

L'applicazione o il pagamento delle penali non esonerano l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligo in relazione al quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà della Regione di risolvere il contratto nei casi consentiti.

L'ammontare delle penali è trattenuto sui crediti del contraente dipendenti dal contratto o dalla garanzia, se presentata.

Articolo 10 – Pagamenti

In relazione a ciascun lotto, il pagamento del corrispettivo avviene in più soluzioni, una per ogni ordine di fornitura previsto all'articolo 2 del Capitolato, nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, sulla base delle verifiche effettuate dal Settore, secondo gli **stati di avanzamento** adottati dal DEC, ai sensi dell'articolo 125 del Codice.

Il **certificato di pagamento relativo all'acconto del corrispettivo** è emesso dal RUP entro 7 (sette) giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.

A conclusione della prestazione, l'Affidatario deve **comunicare** l'**ultimazione della prestazione**.

Dalla comunicazione di ultimazione della prestazione, entro 5 giorni, il RUP effettua i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni emette il **Certificato di ultimazione delle prestazioni**, che è comunicato all'Affidatario.

All'esito positivo dell'accertamento della regolare esecuzione rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato, il DEC emette il **Certificato di regolare esecuzione** e lo trasmette al RUP, che lo conferma ed entro 7 (sette) giorni rilascia il **Certificato di pagamento relativo alla rata di saldo**.

L'Affidatario, **prima di emettere fattura elettronica**, deve attendere l'emissione:

- in acconto, dello stato di avanzamento;
- a saldo, del Certificato di regolare esecuzione e del Certificato di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicato dall'Affidatario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà comunque condizionato all'accertamento dell'assenza, in capo all'Affidatario, di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Non si applica l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di prestazione di forniture il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

Articolo 11 – Modalità di fatturazione

La Regione accetta e paga solo fatture ricevute attraverso il processo di fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, commi 209-214 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il Codice Univoco Ufficio è PT4TPL

L'Affidatario dovrà intestare la fattura elettronica a:

Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna
C.F. 80062590379

Si invita a verificare la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- oggetto del contratto;
- numero del Codice Identificativo di Gara (CIG);
- numero e data del provvedimento di impegno di spesa.

Le fatture dovranno essere emesse tenendo conto che, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La Regione è tenuta a versare l'IVA direttamente all'Erario, non all'Affidatario, in applicazione del meccanismo denominato "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

La fattura deve, quindi, contenere anche l'annotazione "Operazione con Scissione del pagamento", oltre tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Sono a carico dell'Affidatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi della legge sopracitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato oppure di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla prestazione oggetto del contratto.

Nei contratti di appalto, di subappalto e in quelli stipulati con i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dovranno essere previste:

a) la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale l'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

b) la clausola con la quale l'Appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) in caso l'Appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

Articolo 13 – Subappalto

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Regione, qualora all'atto dell'offerta l'Affidatario ne abbia dichiarato l'intenzione e abbia indicato le attività che intende subappaltare.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione della prestazione, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni dei contratti ad alta intensità di manodopera né la prevalente esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

Il subappaltatore deve possedere i medesimi requisiti previsti per l'Affidatario.

Le verifiche sul possesso dei requisiti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 52 del Codice, sono effettuate in occasione della procedura di autorizzazione del subappalto.

A tal fine, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dall'articolo 119, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 sono trasmessi alla Regione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di subappalto.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso per il tempo necessario al completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, se previsti, da parte del subappaltatore.

In caso di esito negativo delle verifiche, il subappalto non può essere autorizzato.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che, qualora il partecipante alla gara non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare la prestazione oggetto del Contratto.

Articolo 14 – Obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto a ottemperare, con la diligenza dovuta con riguardo alla natura dell'attività esercitata, a tutti gli oneri previsti nel Capitolato.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione della prestazione contrattuale o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L’Affidatario assicura l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la risoluzione del contratto medesimo.

L’Affidatario garantisce che il materiale venduto è immune da vizi, ai sensi dell’art. 1490 c.c., nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la richiesta di riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto medesimo.

In caso di non conformità della fornitura consegnata, il ritiro e la sostituzione del bene sono gestiti dall’Affidatario, entro 35 (trentacinque) giorni lavorativi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre di ogni anno di durata del contratto, con spese a suo carico.

L’Affidatario si obbliga a osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto.

Nel caso in cui per eseguire la prestazione oggetto del contratto l’Affidatario si avvalga di personale dipendente, esso dovrà essere regolarmente assunto o contrattualizzato.

Il personale addetto opererà sotto la responsabilità esclusiva dell’Affidatario, dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze della Regione e dovrà essere di assoluta fiducia e comprovata riservatezza.

L’Affidatario è tenuto a ottemperare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L’Affidatario è tenuto ad applicare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori al trattamento minimo prescritto dall'ordinamento normativo e contrattuale vigente alla data di stipulazione del contratto e applicabile alla categoria e nelle località ove si svolgerà la prestazione contrattuale, nonché ulteriori condizioni normative e retributive risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi di Lavoro applicabili alla prestazione contrattuale vincolano l’Affidatario anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione di tale disciplina contrattuale collettiva, anche nel caso in cui l’Affidatario non aderisca alle associazioni stipulanti o ne receda anzitempo e per tutto il periodo di validità del contratto.

L’Affidatario s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.

L’Affidatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione della prestazione oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.

L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

L'Affidatario si impegna, infine, a:

a. manlevare e tenere indenne in ogni tempo la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla prestazione resa in modalità diverse da quanto previsto nel Capitolato o in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel contratto.

Articolo 15 – Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Come previsto dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alla Regione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 16 – Risoluzione

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023 e gli ulteriori casi di risoluzione contemplati nel Capitolato, la Regione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento della prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, la Regione assegna, secondo la vigente normativa, un termine per l'adempimento, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.

La Regione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, qualora ricorra l'urgenza.

In caso di risoluzione del contratto l'Affidatario si impegna comunque a compiere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Regione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione ha diritto di escutere la garanzia prestata fino all'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Affidatario con le modalità previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 17 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Regione può recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Affidatario, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Dalla data di efficacia del recesso l'Affidatario deve cessare l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al solo pagamento dell'importo definito secondo quanto previsto dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Articolo 18 – Norme sull'anticorruzione

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'amministrazione di appartenenza.

È fatto obbligo agli operatori economici di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse che dovesse manifestarsi nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

Per la fase di esecuzione del contratto si applica l'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 19 – Controversie

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine del contratto fra la Regione e l'Affidatario, che non possano essere definite in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.

Il Foro competente è quello di Bologna.

Articolo 20 – Trattamento dei dati

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in conformità alle norme e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.) e dalle normative regionali vigenti.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 21 – Sicurezza e riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Regione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Regione per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L’Affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, solo previa autorizzazione della Regione.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

È possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente alle procedure adottate dall’Affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.

L’Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Regione.

Articolo 22 – Fonti del contratto

Sono fonti del contratto da stipulare con l’Affidatario:

- il presente Capitolato speciale e condizioni contrattuali e il Disciplinare di procedura;
- l’Offerta dell’Affidatario, corredata da tutta la documentazione prescritta o richiamata nel Disciplinare di procedura;
- il capitolato speciale del Bando Mercato Elettronico Beni e Servizi presente sulla piattaforma del Mercato elettronico di Intercent-ER (MERER), laddove non preveda disposizioni contrastanti con il Capitolato e il Disciplinare di procedura;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con delibera di Giunta regionale n. 565 del 13/04/2022, valido per tutte le fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, sono integralmente richiamate tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Si rinvia, inoltre, all’osservanza della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico di Intercent-ER.

Articolo 23 – Organi del procedimento

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall’articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.2 del Codice.

Il **Responsabile Unico del Progetto** è il Dott. Stefano Boncompagni, Responsabile del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni – Via Andrea da Formigine 3 – 40128 Bologna.

Recapiti:

Tel. 051-5278111

e-mail: omp1@regione.emilia-romagna.it

PEC: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it

La Responsabile per la fase di scelta del contraente è la Dott.ssa Catia Briccolani, Responsabile del Settore Affari Generali, Giuridici, Finanziari e Sistemi Informativi – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

Recapiti:

Tel. 051/5278240 – 051/5278752;

e-mail: agriaffgen@regione.emilia-romagna.it

PEC: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it

Articolo 24 – Obblighi in materia di trasparenza

Ai sensi degli articoli 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 264/2023 che stabilisce le modalità per l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, gli atti della procedura saranno pubblicati sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Articolo 25 – Spese contrattuali e oneri

Le spese di bollo, registro e quant'altro dovesse sostenersi ai fini della procedura e del conseguente contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

La Regione può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati dal personale interno della Regione, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

a. **la finalità è costituita dalla necessità di acquisire beni o servizi mediante procedura prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 36/2023**

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione al Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia, ANAC, INPS, INAIL, Agenzie delle Entrate e Province territorialmente competenti e agli Enti pubblici territorialmente competenti in materia di Centri per l'impiego ex artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023, alla Corte dei Conti ex art 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le comunicazioni all'anagrafe tributaria ex art. 20, comma 1 della L. n. 431/1991; per la diffusione, si applicano gli artt. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per l'acquisizione di beni o servizi.